
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 GIU. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1229 del 6 GIU. 2013

DIREZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: DECADENZA, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3 ACN MEDICINA GENERALE, DAL RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA DEL DOTT. GURRIERI FRANCESCO, COD. REG. 70385/1. DECORRENZA 21.06.2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIG. FRANCESCO CASSARINO

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
AREA TERRITORIALE PROVINCIALE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 6 GIU. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio assistenza sanitaria di base e del Coordinatore amministrativo Area territoriale, che con la sottoscrizione ne attestano la regolarità formale e la legittimità, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

Visto l'art. 19 comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii. (di seguito ACN), che recita: "Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al Comitato aziendale di cui all'art. 23. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentito l'interessato";

Preso atto che con nota prot. n. 6897 del 27.03.2013 l'ASP di Ragusa ha comunicato, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., al dott. Gurrieri Francesco, nato a Ragusa il 18.04.1954, cod. reg. N. 70385/1, l'avvio del procedimento di decadenza dal rapporto convenzionale di assistenza primaria ai sensi dell'art. 19 comma 3 ACN perché, pur essendo iscritto dal 17.01.1983 nell'elenco dei medici di assistenza primaria convenzionati nell'ambito territoriale di Ragusa, alla data del 26.03.2013 risultava essere titolare di un numero di scelte inferiori a 300 unità e precisamente n. 8;

Considerato che al dott. Gurrieri Francesco è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla ricezione (avvenuta in data 29.03.2013) della suddetta nota prot. 6897/13 per produrre memorie scritte e/o documenti;

Preso atto che lo stesso non ha prodotto alcuna memoria o documento;

Considerato che il Comitato aziendale permanente per la medicina generale nella seduta del 19.04.2013, non essendo pervenuta alcuna memoria e/o documentazione da parte del dott. Gurrieri Francesco e non essendo in possesso di altri elementi, ha all'unanimità espresso il parere che "La mancata acquisizione del minimo di scelte pari a 300 unità non è dipendente da situazioni di carattere oggettivo";

Considerato che sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 19 comma 3 dell'ACN per adottare il provvedimento di decadenza dal rapporto convenzionale di assistenza primaria con il dott. Gurrieri Francesco e precisamente:

- Dopo oltre cinque anni di iscrizione nell'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale di Ragusa non risulta titolare di un minimo di scelte pari a 300 unità;
- La mancata acquisizione del minimo anzidetto non è dipendente da situazioni di carattere oggettivo, così come valutato dal Comitato aziendale permanente per la medicina generale nella seduta del 19.04.2013;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 19 comma 3 ACN nei confronti del dott. Gurrieri Francesco e disporre, di conseguenza, la cancellazione dello stesso dall'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale di Ragusa con decorrenza dal 21 giugno 2013;

Atteso che occorre dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di concludere il procedimento di decadenza entro i termini previsti dalla legge;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dichiarare, ai sensi dell'art. 19 comma 3 ACN e con decorrenza dal 21 giugno 2013, decaduto dal rapporto convenzionale di assistenza primaria con il S.S.R. - ASP Ragusa il dott. Gurrieri Francesco, nato a Ragusa il 18.04.1954, iscritto con codice regionale n. 70385/1 nell'elenco dei medici convenzionati dell'ambito territoriale di Ragusa;
- Disporre, di conseguenza, la cancellazione dello stesso dal suddetto elenco con decorrenza dal 21 giugno 2013;
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di concludere il procedimento di decadenza entro i termini previsti dalla legge;
- Notificare il presente atto al dott. Gurrieri Francesco ed a tutti gli uffici interessati.

IL DIRETTORE
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
Dott.ssa Paola Sgarlata

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 